

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL

LAZIO

RICORSO

PER

“**Voce della Speranza**” - Ente ecclesiastico avventista civilmente riconosciuto (Decreto del Ministero dell’Interno del 31 dicembre 2014 – Registro delle persone giuridiche di Roma n.329/2005 - C.F. 97376420580), con sede legale in Roma, Lungotevere Michelangelo 7, PEC info@pec.radiovokedellasperanza.it, in persona del Presidente e legale rappresentante Sig. Andrei Cretu (C.F. CRTNDR79L12Z129B), nato a Drobeta Turnu Severin (Romania) il 12 luglio 1979, elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento in Roma, Via Panama n. 68, presso lo studio del Prof. Avv. Giovanni Puoti (C.F. PTUGNN44L20H501N), che la rappresenta e difende, in via congiunta e disgiunta con l’Avv. Alessandra Puoti (C.F. PTULSN72T56H501R), giusta delega rilasciata su separato atto, dichiarando per le finalità di legge di voler ricevere le comunicazioni al telefax n. 0685301404 ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata: giovannipuoti@ordineavvocatiroma.org;

- ricorrente -

CONTRO

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, (Cod. Fisc. 80230390587) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato per legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- resistente-

NONCHÉ CONTRO

Ministero delle Imprese e del Made in Italy Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali; Divisione V-Emittenza Radiotelevisiva, (Cod. Fisc. 80230390587) in persona del Direttore *pro tempore*, con sede in Viale America, 201 - Roma (RM), PEC: dgscerp.dg@pec.mise.gov.it;

- resistente-

E NEI CONFRONTI

RADIO STELLA CITTA' Società cooperativa a responsabilità limitata, (C.F e P.IVA. 03960791006), in persona del gela rappresentante *pro tempore* con sede legale in Civitavecchia (RM), Via Vincenzo Annovazzi 15, PEC: radiostellacitta@pec.civonline.it;

- controinteressata –

per l'annullamento, previa concessione di misura cautelare ex art. 55

c.p.a.

- della nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy identificata mediante numero di registro mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.I.0178262.02-12-2022, notificata in data 2 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.P.R n. 146 del 2017, attraverso comunicazione inviata tramite la piattaforma informatica del Ministero delle Imprese e del Made in Italy "SICEM", con la quale il Ministero ha comunicato alla ricorrente l'esclusione dalla procedura ministeriale per l'assegnazione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, istituito dall'art. 1, comma 160, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208 (**doc. n. 1**);

- della nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy identificata mediante numero di registro mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.I.0151463.24-10-2022, notificata in data 24 ottobre 2022 ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.P.R n. 146 del 2017, attraverso comunicazione inviata tramite la piattaforma informatica del Ministero delle Imprese e del Made in Italy "SICEM" con la quale il Ministero ha confermato alla ricorrente l'esclusione dalla procedura ministeriale per l'assegnazione delle risorse finanziarie, di cui al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, istituito dall'art. 1, comma 160, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208 (**doc. n. 2**);
- della graduatoria definitiva in merito all'assegnazione dei contributi spettanti per l'annualità 2022 alle emittenti Radiofoniche comunitarie (D.P.R. n. 146 del 2017), approvata con Decreto direttoriale in data 6 dicembre 2022, pubblicata in pari data sul sito internet del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.P.R. n. 146 del 2017 (**doc. n. 3**);
- di ogni altro atto connesso presupposto o consequenziale, anche di esecuzione, ancorchè non conosciuto,

FATTO

1. La ricorrente "Voce della Speranza" (di seguito, per brevità, anche "VdS") è un Ente ecclesiastico avventista civilmente riconosciuto che svolge attività di emittenza radiofonica a carattere comunitario senza scopo di lucro avente la finalità di diffondere i valori del messaggio evangelico della Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno.

In particolare, VdS è titolare di diverse emittenti radiofoniche comunitarie di ambito locale tra le quali “RADIO VOCE DELLA SPERANZA FIRENZE” e RADIO RADIOKJOI_LAZIO”.

Il carattere comunitario dell'emittente è individuato dall'art. 2, comma 1, lett. r, n.1), D. Lgs. 177/2005:

(i) nell'assenza dello scopo di lucro;

(ii) nella trasmissione di programmi originali autoprodotti per almeno il 30 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21;

(iii) nella possibilità di avvalersi di sponsorizzazioni con un limite di trasmissione della pubblicità che non può eccedere il 10% di pubblicità per ogni ora di diffusione.

2. Giusta domande di ammissione al contributo previsto per le emittenti locali ai sensi del D.P.R. 23 Agosto 2017 n. 146, presentate in data 28 febbraio 2022, VdS ha chiesto per le emittenti di cui è titolare, ossia “*Voce della Speranza Firenze*”; “*Voce della Speranza Catania*”; “*Voce della Speranza Sciacca*”; “*Voce della Speranza Bologna*” ; “*Voce della Speranza Forlì*”; “*Voce della Speranza Gaeta*”; “*RVS Palermo*”; “*Voce della Speranza*”; “*Radio Vita Nuova*”; “*Radio Magenta*” e “*Radio Radiokjoi_Lazio*”, la concessione dei contributi a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, istituito dall'art. 1, comma 160, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208, destinati alle emittenti radiofoniche locali per l'annualità 2022 (**doc. nn. 4.1-4.11**).

Ai sensi dell'art. 1, comma 163, di detta Legge: “*Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.*

400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160, da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione [...]".

In attuazione della testé citata norma, con D.P.R. 23 agosto 2017, n. 146 e D.M. 20 ottobre 2017 sono stati stabiliti i criteri di riparto e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo.

In particolare, l'art. 3, comma 1, lett. d), D.P.R. 146/2017 prevede che "Possono presentare domanda ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente regolamento (...) le emittenti televisive e radiofoniche aventi carattere comunitario in ambito locale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere n) e bb), numero 1), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177".

Detta norma stabilisce, altresì, che in deroga alle disposizioni ivi dettate per gli altri soggetti beneficiari "Alle emittenti comunitarie si applicano esclusivamente i requisiti, i criteri e i punteggi previsti dall'articolo 7".

Il successivo art. 7 dispone che "L'ammontare annuo dello stanziamento destinato alle emittenti comunitarie, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), e' ripartito secondo i criteri e le aliquote sotto riportate:

a) in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari ammessi: 50 per cento

b) in proporzione al punteggio attribuito esclusivamente con riferimento al criterio riguardante dipendenti e giornalisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b): 50 per cento; (...)".

3. Le modalità di presentazione delle domande di ammissione ai contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali sono state disciplinate nel D.M. 20 Ottobre 2017.

Nello specifico, l'art. 4, comma 4, di detto Decreto prevede che *“Alla domanda devono altresì essere allegati in formato elettronico, pena l'inammissibilità:*

l'attestazione sulla regolarità dei versamenti contributivi rilasciata dagli enti previdenziali nei trenta giorni precedenti la data di presentazione della ovvero valida al momento della presentazione della domanda; (...)”.

Ciò che è avvenuto nel caso di specie atteso che l'odierna ricorrente ha allegato alle proprie domande il DURC attestante **la regolarità dei versamenti contributivi (doc. n. 5)**.

Non solo.

Già in precedenza (i.e. anni 2020 e 2021) VdS è risultata beneficiaria dei contributi a valere Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, istituito dall'art. 1, comma 160, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208 destinati alle emittenti radiofoniche locali (**doc n 6.1-6.2**).

4. Giusta richieste interlocutorie, in data 23 Maggio 2022 e 4 Ottobre 2022, il Ministero Resistente - palesemente travisando il disposto di cui all'art. 4, comma 4 del D.M. 20 Ottobre 2017 – richiedeva all'odierna ricorrente, in relazione alle domande relative alle emittenti “RADIO VOCE DELLA SPERANZA FIRENZE” e RADIO RADIOKJOI_LAZIO”, di produrre **prova dell'istanza di regolarizzazione della posizione delle giornaliste Veronica Maria Elena D'Addazio e Alessia Calvagno, presso l'INPGI, pena inammissibilità delle stesse.**

In buona sostanza il MISE stabiliva, in palese difformità con il disposto di cui all'art. 4 del D.M. 20 Ottobre 2017, una nuova causa di inammissibilità della domanda di ammissione ai contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali imponendo a VdS un adempimento non previsto in alcun dalla normativa di riferimento (i.e. l'iter di regolarizzazione delle giornaliste presso l'INPGI).

5. Ciò premesso e sul presupposto di aver correttamente assolto al proprio obbligo di attestare la propria regolarità con riferimento ai versamenti contributivi tramite l'allegazione del DURC, l'odierna ricorrente comunicava che alcun iter presso l'INPGI fosse allo stato in itinere.

6. Giusta comunicazione in data 24 ottobre 2022 (prot. mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.I.0151463.24-10-2022), il Ministero comunicava all'odierna ricorrente l'esclusione dalla procedura, **di tutte le domande di partecipazione dalla stessa presentate**, asserendone l'inammissibilità stante la rilevata mancanza "*dell'attestazione sulla regolarità dei versamenti*" di cui all'art. 4, comma 4, lett. a) (v. **doc. n. 2**).

Nonostante la presenza del DURC a corredo delle domande di contributo presentate da VdS.

Secondo il Ministero, infatti, atteso che VdS "*non ha avviato l'iter di regolarizzazione per la gestione ex INPGI della posizione di VERONICA MARIA ADDAZIO e di ALESSIA CALVAGNO, iscritte all'Ordine nazionale dei giornalisti e dichiarate, nelle domande presentate per i contributi 2022, esercenti l'attività giornalistica. In considerazione del fatto che ricorrono entrambe le condizioni (iscrizione all'Albo e svolgimento di attività lavorativa riconducibile a quella professionale giornalistica) previste per*

*l'obbligo di iscrizione all'INPGI, **si conferma l'esclusione delle domande presentate nel 2022 per RADIO RADIOKJOI LAZIO e per RADIO VOCE DELLA SPERANZA FIRENZE, comunicata in data 18 ottobre 2022, ai sensi del DM 10 ottobre 2017, art. 4, comma 4, lettera a) - attestazione sulla regolarità dei versamenti rilasciata dagli enti previdenziali nei trenta giorni precedenti la data della presentazione della domanda ovvero valida al momento della presentazione della domanda – dispositivo che si applica sia alle radio commerciali che a quelle comunitarie***".

Non solo.

Lo stesso Ministero riteneva inammissibili anche tutte le altre domande presentate dalla ricorrente per i contributi 2022, sulla base di una presunta situazione di irregolarità dell'Ente VdS.

Pertanto, giusta graduatoria provvisoria pubblicata in data 2 novembre 2022 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy confermava l'esclusione dalla procedura di VdS per tutte le domande relative alle emittenti a carattere comunitario in ambito locale alla stessa riconducibili (**doc. n 7**).

7. In data 1 Dicembre 2022, l'odierna ricorrente proponeva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 5 del D.P.R. n. 146/2017, reclamo avverso tale determinazione mediante il caricamento delle proprie osservazioni sulla piattaforma informatica SICEM.

In particolare VdS rappresentava come l'esclusione comminata dal Ministero si ponesse in palese contrasto con quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 3 lett. d) e 7 del D.P.R. n. 146/2017, attesa la disciplina derogatoria ivi prevista per la concessione dei contributi in favore delle emittenti a carattere comunitario.

La ricorrente evidenziava, altresì, **di aver correttamente assolto a quanto previsto dall'art. 4, comma 4, del D.M. 20 Ottobre 2017 avendo allegato alle proprie domande il DURC attestante la regolarità dei versamenti contributivi dell'Ente (doc. n. 8).**

8. Nonostante ciò, giusta nota mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.I.0178262.02-12-2022, notificata in data 2 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.P.R n. 146 del 2017, attraverso comunicazione inviata tramite la piattaforma informatica del Ministero dello Sviluppo Economico "SICEM", l'Amministrazione Resistente perseguendo nell'erronea interpretazione della normativa, confermava l'inammissibilità delle domande di contributo presentate da VdS (cfr. doc. n. 1) comminandone l'esclusione, giusta graduatoria definitiva approvata con Decreto direttoriale in data 6 dicembre 2022 e pubblicata in pari data sul sito internet del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.P.R. n. 146 del 2017 (cfr. doc. n. 3).

* * * * *

Consegue a tali premesse in fatto l'assoluta illegittimità di tutti gli atti in epigrafe indicati che devono essere annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 163, DELLA LEGGE 205/2015; DEGLI ARTT. 3 E 7 DEL D.P.R. 146/2017; DELL'ART 4 DEL D.M. 20 OTTOBRE 2017.

ECESSO DI POTERE PER MANIFESTA SPROPORZIONALITA' DELL'ESCLUSIONE COMMINATA.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST..

E' di palmare evidenza che l'illegittimità dei provvedimenti in epigrafe indicati ed oggetto della presente impugnazione, risieda nell'erronea interpretazione, ad opera del Amministrazione procedente, della normativa che disciplina l'erogazione delle risorse di cui al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche.

Ed invero, secondo quanto previsto nel Regolamento di cui al D.P.R. n. 146/2017, le modalità di stanziamento dei contributi di cui al predetto Fondo seguono due distinte procedure:

- (i) una fondata sull'assegnazione, in sede di valutazione delle domande, di un punteggio numerico attribuito sulla base dei criteri indicati nell'art. 6 del D.P.R. n. 146/2017 relativi al numero medio di dipendenti e di giornalisti, all'indice di ascolto medio giornaliero, al totale dei ricavi maturati per vendita di spazi pubblicitari, al totale dei costi sostenuti per tecnologie innovative;
- (ii) l'altra basata sulla sola sussistenza del carattere comunitario dell'emittente televisiva e/o radiofonica.

L'ammissibilità delle domande relative alla prima delle due procedure presuppone, oltre al possesso dei requisiti soggettivi, di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 146/2017, anche la sussistenza di ulteriori requisiti oggettivi quali (tra gli altri) l'averne un determinato numero di dipendenti compresi i giornalisti, in regola con il versamento dei contributi previdenziali sulla base di apposite attestazioni rilasciate dagli enti previdenziali interessati nei trenta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda (art. 4, D.P.R. n. 146/2017).

Diversamente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 lett. d) e 7, comma 1 lett. a), per le emittenti a carattere comunitario è la sola presenza di detto requisito a rendere ammissibile la domanda nonché a consentire l'accesso (automatico) alla contribuzione in misura fissa in parti uguali tra tutti i beneficiari, calcolata sulla metà delle somme stanziare per tali tipologie di emittenti.

La ripartizione dell'ulteriore metà delle somme stanziare in favore delle emittenti comunitarie avviene, invece, in misura proporzionale applicando il criterio di cui all'art.6, comma 1, lett. a) e b) riguardante il numero medio di dipendenti e giornalisti *“occupati nel biennio precedente con contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato risultanti dalla presentazione del riepilogo delle posizioni iscritte presso l'INPS”* e/o per i giornalisti *“presso l'INPGI e per i pubblicisti che hanno optato per il mantenimento dell'iscrizione previdenziale presso l'INPS”*.

Ed è per siffatti motivi che la declaratoria di inammissibilità di tutte le domande presentate dall'odierna ricorrente per le emittenti di cui è titolare per non avere la stessa avviato l'iter di regolarizzazione presso l'INPGI della posizione di due giornaliste pubbliciste, rispettivamente dipendenti di Radio Radiokjoi_Lazio e di Radio Voce Della Speranza Firenze, è illegittima erronea e manifestamente sproporzionata.

Ed invero, la sola circostanza del carattere comunitario delle emittenti di cui è titolare la ricorrente determina il diritto per le stesse di accedere alla contribuzione in misura fissa di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 146/2017.

L'omessa iscrizione delle predette giornaliste può, semmai, incidere sulla

determinazione del punteggio da attribuire ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b, per la ripartizione proporzionale dei contributi de quibus ed unicamente per emittenti Radio Radiokjoi_Lazio e Radio Voce Della Speranza Firenze.

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 163, DELLA LEGGE 205/2015; DEL D.P.R. 146/2017; DEL D.M. 20 OTTOBRE 2017; DELL'ART. 3, LEGGE N. 241/1990.

ECESSO DI POTERE PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA, ERRORE NEI PRESUPPOSTI, ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO.

Un ulteriore indice della manifesta illegittimità dell'esclusione delle domande di contributo formulate dall'odierna ricorrente, può rinvenirsi nel fatto che l'inammissibilità delle ridette domande sembrerebbe fondarsi sulla mancata allegazione dell'attestazione sulla regolarità dei versamenti rilasciata dagli enti previdenziali nei trenta giorni precedenti la data della presentazione della domanda ovvero valida al momento della presentazione della domanda, richiesta a pena di inammissibilità dall'art.4, comma 4 del D.M. 20 Ottobre 2017.

Orbene, come evidenziato in punto di fatto, diversamente da quanto erroneamente valutato dal Ministero, VdS **ha allegato alle proprie domande quanto prescritto dalla prefata norma producendo il DURC ove è attestata la regolarità dei versamenti contributivi** della ricorrente nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. (cfr. doc. n.8).

Non solo.

L'art. 4, comma 4 del D.M. 20 Ottobre 2017, non impone, ai fini dell'ammissibilità della domanda, alcun successivo adempimento in capo al soggetto richiedente oltre la documentata la *“regolarità dei versamenti*

contributivi rilasciata dagli enti previdenziali”.

Va da sé, pertanto, che l’*“istanza di regolarizzazione per la ex gestione INPGI”*, così come richiesta dal Ministero, non può in alcun modo assurgere ad ulteriore requisito di ammissibilità della domanda laddove, come detto, l’ammissione delle emittenti comunitarie alla contribuzione in misura fissa di cui all’art. 7, comma 1, lett.a) presuppone la sola valutazione della sussistenza di detto carattere comunitario in capo all’emittente per la quale non è in alcun modo necessaria un’ulteriore indagine sul regime previdenziale dei giornalisti.

Nei termini esposti si è, del resto, già espresso Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale con riferimento a fattispecie analoga a quella oggetto dell’odierna controversia che ha così statuito: *“Il Ministero ha escluso le domande della ricorrente in primo luogo in quanto le stesse sono risultate prive della certificazione INPGI attestante la regolarità contributiva;”* [...] *“ferma la possibilità del Ministero di non attribuire un punteggio per la fattispecie del giornalista non dipendente, la domanda della ricorrente non può quindi dirsi inammissibile sotto il profilo evidenziato posto che il regolamento di settore impone a pena di inammissibilità, la presentazione dell’attestazione sulla regolarità dei versamenti contributivi rilasciata dagli enti previdenziali, senza richiedere ulteriori produzioni documentali”* (TAR Lazio, Sez. Quarta Bis, sent. n. 12493/2019).

Anche sotto questo profili i provvedimenti impugnati sono illegittimi e meritano di essere annullati.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGALE EX ART. 55, C.P.A

Il *fumus boni iuris* risulta di tutta evidenza da quanto finora esposto.

In merito al *periculum in mora*, appare del pari chiaro il rischio di un danno attuale, grave e irreparabile alla ricorrente cagionato dall'illegittima esclusione dalla procedura di cui è causa, atteso che la mancata attribuzione del contributo finanziario in oggetto (finanche nella quantità del 50 per cento della somma complessiva) porrebbe VdS in una situazione economica talmente grave da pregiudicare la prosecuzione della propria attività, soprattutto in considerazione della natura di VdS quale ente non lucrativo.

In aggiunta, si consideri che il danno subito da VdS avrebbe serie ripercussioni anche sulla comunità di fedeli, poiché, come previamente indicato, VdS fornisce un servizio di diffusione del credo religioso e conforto delle anime.

Per siffatto motivo l'odierna ricorrente insiste affinché codesto Ecc.mo T.A.R. adito ordini, in via cautelare, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy di riesaminare il proprio provvedimento di esclusione delle domande di contributo ed inserire le stesse, con riserva, nella graduatoria definitiva approvata con Decreto direttoriale in data 6 dicembre 2022.

Peraltro si rappresenta come, con riferimento al contemperamento dei contrapposti interessi, la misura cautelare ivi richiesta non parrebbe produrre alcun effetto sfavorevole alla parte pubblica o a terzi privati, in considerazione del fatto che l'art. 2, comma 2, D.P.R. 146/2017 dispone una riserva di fondi per la gestione di oneri sopravvenuti da contenziosi: *“Il Ministero è autorizzato ad accantonare annualmente una somma fino al limite dell'1 per cento dello stanziamento iscritto in bilancio per far fronte a revisioni degli importi dei contributi attribuiti negli anni precedenti a seguito*

degli esiti di eventuali contenziosi”.

P.Q.M.

Voglia l’Ecc.mo Tribunale Regionale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e con espressa riserva di articolare e presentare motivi aggiunti:

1) in via cautelare: ordini al Ministero delle Imprese e del Made in Italy di riesaminare il proprio provvedimento di esclusione delle domande di contributo ed inserire le stesse, con riserva, nella graduatoria definitiva approvata con Decreto direttoriale in data 6 dicembre 2022;

2) in via istruttoria: ordinare, anche con provvedimento presidenziale reso fuori udienza, all’Amministrazione il deposito di tutti gli atti e documenti relativi al procedimento sfociato nei provvedimenti quivi impugnati, siano essi antecedenti, presupposti, connessi e consequenziali;

3) nel merito: con espressa riserva di articolare e presentare motivi aggiunti, accogliere il ricorso per i motivi esposti in narrativa e, per l’effetto, annullare i provvedimenti in epigrafe indicati.

Con espressa riserva di formulare domanda di risarcimento del danno.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

Salvezze illimitate.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.112/2002 si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile ed il contributo unificato ammonta a € 650,00.

Roma, 30 Gennaio 2023

Avv. Alessandra Puoti

Prof. Avv. Giovanni Puoti